

DECRETO LEGISLATIVO 31 OTTOBRE 2024 N. 164

L'11 novembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 (Correttivo della Riforma Cartabia al Processo Civile)**, contenente disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia), con il quale sono state apportate alcune **modifiche al Codice civile**, al **Codice di procedura civile** e alle relative **disposizioni di attuazione**, nonché ad alcune **leggi speciali** (anche noto come correttivo Cartabia). Il decreto recante il correttivo alla riforma Cartabia, è entrato in vigore dal 26 novembre 2024

L'ART 149 BIS CPC

Le modifiche apportate dal decreto correttivo all'art. 149 bis c.p.c rendono tale disposizione norma di riferimento sulle notifiche a mezzo posta elettronica certificata e sulle conseguenze dell'impossibilità di effettuare l'adempimento secondo tali modalità per causa imputabile al destinatario.

Al secondo comma si è previsto che l'ufficiale giudiziario possa trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, non solo la **copia informatica** dell'atto sottoscritta con firma digitale ma anche, in alternativa, il **duplicato informatico** dell'atto stesso,

L'ART 149 BIS CPC

L'intervento sostitutivo del terzo comma elimina una distinzione tra notifiche effettuate con modalità tradizionali (a mani o mediante il servizio postale) e notifiche a mezzo PEC, prevedendo anche in relazione a queste ultime la scissione del momento di perfezionamento della notifica per il soggetto notificante e per il destinatario.

Anche nel caso di notifiche via pec, infatti, può accadere che l'adempimento venga effettuato dall'ufficiale giudiziario in un momento successivo a quello in cui il richiedente gli ha trasmesso gli atti.

Si prevede quindi che la notifica si intende perfezionata,

- ➡ per il **soggetto notificante**, nel momento in cui il documento informatico da notificare è consegnato all'ufficiale giudiziario
- ➡ per il **destinatario**, nel momento in cui il **gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata di quest'ultimo (ricevuta di consegna).**

L'ART 149 BIS CPC

L'intervento aggiuntivo del settimo comma della disposizione colma una lacuna normativa disciplinando l'ipotesi in cui la notifica **non possa essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata o l'invio di questa non vada a buon fine.**

In particolare, si prevede che se ciò avviene

- ➡ per **causa non imputabile al destinatario** si dovrà procedere **nelle forme "tradizionali"**, mentre se avviene
- ➡ per **cause imputabili al destinatario** (che ad es. non ha curato di mantenere attiva e capiente la sua casella di posta) l'atto sarà **depositato in una apposita AREA WEB** esposta nel Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia e accessibile al destinatario

ART 3 TER LEGGE N. 53/94

L'art 6 del D.lgs. n. 162/2024 ha modificato anche la legge n. 53/94 sulle notifiche in proprio dell'avvocato, seguendo lo stesso ragionamento previsto per il codice di procedura civile.

Infatti al comma 3 **lettera a)** viene novellato l'articolo 3-ter della legge relativamente alle notifiche tramite posta elettronica certificata, la cui disciplina per il caso di impossibilità di recapito del messaggio viene uniformata a quella prevista dall'articolo 149-bis per le notifiche effettuate con le medesime modalità dall'ufficiale giudiziario.

In sintesi, si prevede che

ART 3 TER LEGGE N. 53/94

Se il recapito non è possibile **per causa imputabile al destinatario** l'atto da notificare viene inserito in un'apposita area riservata (**AREA WEB**) creata sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia; come per le notifiche eseguite dall'ufficiale giudiziario, si prevede che in questo caso il perfezionamento per il destinatario si ha nel decimo giorno successivo all'inserimento dell'atto nel portale o, se anteriore, nella data in cui il destinatario stesso accede all'area riservata.

Nel caso in cui invece il mancato recapito sia stato determinato **da causa non imputabile** al destinatario, la notifica sarà eseguita dall'avvocato o dall'ufficiale giudiziario nelle forme "tradizionali". A questo scopo **l'avvocato dichiara all'ufficiale giudiziario (art.137 CPC)** che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per la causa non imputabile al destinatario **specificamente indicata**.

ART 3 TER LEGGE N. 53/94

La **lettera b)** interviene invece sull'articolo 9 della legge, il quale prevede che l'avvocato che notifichi un atto di impugnazione o un atto di opposizione a decreto ingiuntivo debba darne avviso al cancelliere del giudice che ha emesso il provvedimento, depositando copia dell'atto, affinché questo abbia contezza del fatto che il provvedimento non è passato in giudicato. L'intervento ha lo scopo di adeguare la norma alla completa informatizzazione del processo civile, e si prevede che il professionista debba depositare telematicamente copia dell'atto notificato nel fascicolo informatico relativo al provvedimento impugnato o opposto, in modo che il cancelliere possa effettuare le dovute annotazioni.

ART 3 TER LEGGE N. 53/94

Pertanto laddove l'avvocato notifichi in proprio l'atto di precetto secondo quanto previsto dall'art 3 ter, nel caso in cui si depositi l'atto nell'area WEB , sarà necessario per procedere all'esecuzione del pignoramento o delle ricerche beni depositare all'Unep la **certificazione firmata dell'avvenuta "notifica"** che l'avvocato potrà in seguito scaricare dal Sito Web PST nell'area riservata **"AREA WEB"**.

ART 480 CPC

Sempre nell'ottica dell'ormai completa informatizzazione del processo, si interviene anche sull'articolo 480.

Al terzo comma viene introdotto l'obbligo di indicare anche il giudice competente per l'esecuzione.

Inoltre, se è sottoscritto dalla parte personalmente, il nuovo testo normativo prevede che l'indicazione della residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione **possano essere sostituite** dall'indicazione di **un indirizzo di posta elettronica certificata o dall'elezione di un domicilio digitale speciale**.

In mancanza, le notificazioni continueranno ad essere effettuate presso la cancelleria, a meno che il destinatario non sia un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata oppure ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis del CAD, giacché, in questo caso dovranno **trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 149-bis** e quindi la notifica sarà effettuata, come si è visto, mediante deposito nell'apposita area riservata sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.

In mancanza di tali indicazioni **“le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato** e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 149 -bis”.

ART 492 CPC

Il decreto correttivo è poi intervenuto in materia di pignoramento modificando diverse norme e lo stesso verbale. Qui di seguito verranno sinteticamente enunciate le più importanti modifiche che riguardano l'Unep e di riflesso l'Avvocatura.

Il decreto legislativo correttivo introduce una revisione nella forma dell'atto di pignoramento, allineandosi al principio di superamento degli adempimenti analogici a favore di quelli telematici.

Si prevede, così, che l'atto di pignoramento debba contenere anche un **invito rivolto al debitore di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)** o un domicilio digitale, dove ricevere notificazioni e comunicazioni ufficiali.

ART 492 CPC

Pertanto si prevede al secondo comma che :

“Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis.”

ART 543 CPC

Nell'ambito del pignoramento presso terzi, il decreto modifica l'art 543 cpc in alcuni punti che si riassumono:

Nel secondo comma al punto 3 viene modificato il testo e "l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente» vengono soppresse in tal senso:

3) **la dichiarazione di residenza nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente**

Un altro intervento riguarda il **quarto comma**:

Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore **iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione** depositando copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto entro trenta giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione.

Viene poi modificato **il 5 comma** relativamente all'avviso ai creditori, con importante intervento chiarificatore, **nel quale viene eliminata la notifica dell'avviso al debitore**:

Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica ((...)) al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione **determina l'inefficacia del pignoramento**. Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, **l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso**.

In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, **gli obblighi del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento**.

Inoltre, il **nuovo comma 6** dello stesso articolo prevede che:

Se il creditore riceve il pagamento prima della scadenza del termine per il deposito della nota di iscrizione a ruolo, **lo comunica immediatamente al debitore e al terzo**.

In tal caso, l'obbligo della terza cessa alla data di ricezione della comunicazione.

TITOLO ESECUTIVO COME DUPLICATO INFORMATICO -ART 475 CPC

Il correttivo apporta chiarimenti in merito al titolo esecutivo, specificando che esso può essere rilasciato non solo in copia conforme, ma anche come **duplicato informatico**.

In conformità con il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), il duplicato informatico è il documento ottenuto tramite memorizzazione della stessa sequenza di valori binari del documento originale. Se prodotto seguendo le linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale, ha lo stesso valore giuridico del documento da cui è tratto.

Conseguentemente, ai fini della notifica, la consegna del duplicato informatico del titolo esecutivo è equiparata alla consegna della copia conforme all'originale.

CONTRIBUTO UNIFICATO RICERCHE TELEMATICHE

Infine l'art.6 del D.lgs n. 162/2024, relativo alle modifiche delle leggi speciali, al punto 6, riguardante il testo unico della Spese di Giustizia – D.P.R. N. 115/2002, alla lettera c) n. 3 dispone che l'art 13, al comma 1 quinquies le parole “primo comma” sono sostituite con “secondo comma”.

Conseguentemente viene abrogato il pagamento telematico del C.U. di euro 43 per le istanze di ricerca beni formulate avanti l'Ufficiale Giudiziario. (art. 492 bis , 1 comma cpc).

Tale pagamento sarà dovuto solo nel caso previsto dal **secondo comma dell'art 492 bis cpc** ovvero “Prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482, se vi è pericolo nel ritardo, il Presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare”.